

Codice A14000

D.D. 26 febbraio 2015, n. 107

Comune di Fossano (CN) - istituzione farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis L. n. 475/1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, presso la Stazione Centrale di Fossano.

L'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, prevede che, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 della medesima legge ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

- a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
- b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Il comma 10 del citato art. 11 prevede, inoltre, che tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regione siano offerte in prelazione fino al 2022 ai comuni in cui le stesse hanno sede, che i comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante.

Con deliberazione n. 33-7388 del 7 aprile 2014 la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le modalità procedurali ai fini dell'istituzione delle predette farmacie aggiuntive, stabilendo, in particolare, che i Comuni inviino alla Regione le proposte di istituzione, individuando il luogo ove aprire la farmacia ed esprimendo la volontà di prelere la medesima.

La medesima deliberazione ha, altresì, previsto che la Regione, ricevuta l'istanza, proceda a trasmettere la richiesta del Comune e a richiedere il parere di cui all'art. 1 *bis* citato all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Con deliberazione di Consiglio n. 104 del 30 dicembre 2014 il Comune di Fossano (CN) ha proposto l'istituzione di una farmacia aggiuntiva *ex art. 1 bis* L. n. 475 del 1968 presso la stazione ferroviaria Centrale, insistente nel territorio comunale, e ha comunicato tale proposta alla Regione con PEC del 31.12.2014.

La citata deliberazione del Comune di Fossano ha dato atto della rispondenza della propria proposta istitutiva rispetto ai requisiti di legge, rilevando anche come la predetta stazione ferroviaria rappresenti il maggior nodo nevralgico di passaggio e percorrenza del sistema ferroviario della Provincia di Cuneo.

Inoltre il Comune di Fossano, nel proprio atto deliberativo, ha espresso la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'istituenda farmacia.

Successivamente, è stato richiesto il parere, previsto dalla legge, all'Azienda Sanitaria Locale CN1, competente per territorio, e con nota prot. n. 11618 del 05.02.2015 il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione della farmacia all'interno della Stazione Centrale di Fossano, rilevando che non risultano farmacie aperte a distanza inferiore a 400 metri e che l'istituzione della farmacia in questione assicurerebbe maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, atteso il fatto che la Stazione Centrale di Fossano rappresenta un nodo nevralgico di passaggio e percorrenza del sistema ferroviario della Provincia di Cuneo.

Sul punto, occorre ancora rilevare come, nell'attuale fase di applicazione della normativa nazionale e regionale, risulti rispettato il limite indicato dall'art. 1 *bis* della legge 475/1968 e s.m.i., stabilito nella misura del 5 per cento rispetto a tutte le sedi farmaceutiche esistenti nel territorio regionale, comprese le sedi di nuova istituzione previste ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012.

Pertanto, richiamate le ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno procedere all'istituzione della farmacia aggiuntiva ai sensi dell'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, presso la Stazione Centrale nel territorio del Comune di Fossano.

Il Comune di Fossano provvederà a comunicare alla Regione Piemonte la propria volontà di prelevare la farmacia suddetta e procederà alla relativa apertura al pubblico entro un anno dalla istituzione della medesima ai sensi e agli effetti di quanto stabilito dalla DGR n. 33-7388 del 7 aprile 2014.

Ai sensi del citato art. 1 *bis* il Comune di Fossano non potrà cedere la titolarità o la gestione della farmacia per la quale ha esercitato il diritto di prelazione e, in caso di rinuncia alla titolarità da parte del Comune, la sede sarà dichiarata vacante.

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 33-7388 del 7 aprile 2014, qualora il Comune di Fossano non provveda all'apertura della sede aggiuntiva presso la Stazione Centrale entro un anno dall'istituzione della medesima, tale sede verrà considerata implicitamente rinunciata.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visto l'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968;

visto l'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012;

vista la L. R. n. 28.7.2008, n. 23;

vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 33-7388 del 7 aprile 2014;

vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Fossano n. 104 del 30 dicembre 2014;

vista la nota prot. n. 11681 del 05.02.2015 del Direttore Generale dell'ASL CN1

determina

- di istituire, per le ragioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, la farmacia aggiuntiva presso la Stazione Centrale nel territorio del Comune di Fossano (CN);

- di offrire in prelazione, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge 27/2012, la farmacia presso la Stazione Centrale al Comune di Fossano, che, per quanto in premessa esplicitato, provvederà all'apertura della farmacia entro un anno dall'istituzione della medesima;

- di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di Fossano e all'ASL CN1 per ogni adempimento di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Direttore
Fulvio Moirano